

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 GIUGNO 2010, N. 22031: le sanzioni per lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/2008.

«...rileva in via preliminare il Collegio che, come oramai costantemente affermato da questa Corte, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex plurimis Sez. 3, n. 26532 del 21105/2008 Rv. 240552). ».



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Dott. ALFREDO TERESI
- Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Dott. GIULIO SARNO

- Presidente - SENTENZA N. **714**
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37476/2009
- Consigliere -
- Rcl. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GEREVINI OSCAR N. IL 08/07/1961

avverso la sentenza n. 850/2007 TRIBUNALE di CREMONA, del 16/12/2008



visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
GIULIO SARNO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Montague Affado*
che ha concluso per *l'annullamento senza essere pediti il fatto*

non è previsto come reato.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Gerevini Oscar propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Cremona lo condannava alla pena dell'ammenda, dichiarata interamente condonata, per il reato di cui agli artt. 38 e 59 co 11 dLvo. 152/99 perché in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola Gerevini ~~vini~~ Oscar, Barbara e Folletti Giulia s.a.s. di Castelveverde, effettuava una utilizzazione agronomica costituita da reflui zootecnici provenienti dal proprio allevamento di bovini e diffusi nel terreno in carenza di autorizzazione amministrativa.

Il ricorrente deduce in questa sede:

- 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni del teste Bertesago, agente di polizia della provincia di Cremona, il sopralluogo ed i rilievi effettuati nei terreni dell'azienda agricola, senza che fossero prelevati campioni o che fosse effettuata analisi su di essi ed in mancanza di supporto tecnico alcuno;
- 2) erronea applicazione della legge penale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo erroneamente il tribunale ritenuto necessaria l'autorizzazione allo spandimento dei reflui, nonostante il disposto dell'articolo 5 della legge regione Lombardia n. 37/93 che prevedeva espressamente l'esonero della richiesta di autorizzazione per le aziende con un allevamento inferiore a 8000 kg di bovini.

Ciò posto rileva in via preliminare il Collegio che, come oramai costantemente affermato da questa Corte, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*ex plurimis* Sez. 3, n. 26532 del 21/05/2008 Rv. 240552).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLGS numero 4/08 deve ritenersi superato, quindi, l'orientamento citato nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 4500 del 2005) secondo cui " in materia di inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento di bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi, quali acque reflue industriali, atteso che la loro assimilazione alle acque reflue domestiche è subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dall'art. 28 d.lgs. n. 152 del 1999, ovvero della connessione tra allevamento e terreno agricolo".

La sentenza deve essere annullata, quindi, senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.


PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 13.4.2010

Il Presidente



Il Consigliere estensore

